

Campobasso, 20 dicembre 2008

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Angelo Michele Iorio

Assessore regionale alla Programmazione
Ing. Gianfranco Vitagliano

Direttore generale
Direzione Generale I
Dott. Antonio Di Ludovico

Oggetto: Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 19.11.2008 (Burm n. 28 del 16.12.2008). Proposta annullamento provvedimento in autotutela.

I sottoscritti Consiglieri regionali

- Vista la DGR n. 1186 del 04.11.2008, mediante la quale è approvato avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla vendita di aree urbane per la costruzione della sede della regione sul territorio del Comune di Campobasso;
- Vista la Determinazione del Direttore Generale Direzione I n. 59 del 19.11.2008, pubblicata sul Burm n. 28 del 16.12.2008, attuativa della DGR n. 1186/2008, mediante la quale è approvato il bando citato;
- Rilevato che in data 26.11.2008, acquisita notizia e copia della DGR n. 1186/2008, i sottoscritti firmatari, insieme ad altri colleghi consiglieri regionali, hanno presentato una mozione per la revoca dei provvedimenti deliberativi (DGR n. 1186 e 1187 del 4 novembre 2008) in quanto presuntivamente ritenuti gravemente illegittimi, incompleti nella documentazione resa disponibile e conoscibile per la consultazione ai consiglieri regionali (mancano le planimetrie e l'ortofoto pur essendo ivi menzionate quali allegati formanti parte integrante e sostanziale), inopportuni per la ulteriore non quantificata e non quantificabile *ex ante* spesa pubblica connessa ad ulteriori acquisti immobiliari nonché suscettibili di configurare danno erariale per diversi profili di legittimità;
- Considerato che tale mozione non è stata ancora discussa in Consiglio regionale;
- Ulteriormente rilevato che nella DGR n. 1186/2008 sono citati una serie di atti vincolanti, quali, a titolo di esempio, tale non meglio precisato "protocollo attuativo 01 dell'11 luglio 2008 stipulato tra Comune di Campobasso e Regione Molise" di cui tuttavia non v'è traccia alcuna e che dunque non solo si ignora nel contenuto dispositivo, ma non risulta altresì agli scriventi neppure la contezza che tale protocollo sia stato o meno approvato e/o ratificato dai competenti organi del Comune e della Regione né che esista (o se esista), a monte, un atto

fondamentale che eventualmente legittimi la conclusione diretta di tale accordo senza necessità di successiva ratifica degli organi menzionati;

- Posto che i sottoscritti ignorano, loro malgrado, il contenuto dispositivo del Protocollo Attuativo 01, la previsione di cui all'avviso pubblico citato in premessa, nella parte in cui è disposto che tra gli interventi previsti vi sia anche la “costruzione della sede della Giunta per una superficie di circa mq. 16.000 e di servizi per mq. 8.000 (...) da localizzarsi nel Campo sportivo ex Romagnoli”, risulta *ictu oculi* incompatibile con le previsioni di cui allo strumento urbanistico cittadino vigente e che dunque si ritiene occorra un preliminare pronunciamento dei competenti organi comunali, titolari della competenza ad adottare gli atti di programmazione urbanistica ai sensi delle norme del TUEL, nonché delle vigenti disposizioni normative in tema di formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, ivi incluse quelle attinenti il preventivo espletamento degli obblighi pubblicitari al fine di consentire la partecipazione della cittadinanza per mezzo di osservazioni;
- Che, in particolare, il combinato disposto degli artt. 20 e 24 delle vigenti norme del PRG non consente, allo stato attuale, la localizzazione sulle predette aree degli interventi costruttivi programmati dalla Regione sia per la parte relativa all'edificazione di mq. 16.000 più mq. 8.000, per un totale di mq. 24.000 sull'area dell'ex Romagnoli, nonché la realizzazione di uffici pubblici sull'area dell'ex Roxy;
- Che, in particolare, l'art. 20 ha destinato l'area del Romagnoli per il 60% a **servizi PUBBLICI** e per un restante 40% ad uffici direzionali, con la conseguenza che allo stato attuale sull'area dell'ex Romagnoli risultano realizzabili per uffici regionali sono mq 8.000 con uno sviluppo planovolumetrico di mc. 24.000, anziché mq 16.000 più mq 8000;
- che al tempo stesso le aree destinate a servizi sono destinate a verde pubblico strade e piazze e non anche a servizi collettivi privati;
- che, inoltre, anche le aree dell'ex Roxy sono soggette a vincolo di conservazione e parziale conservazione che consente, allo stato attuale, una destinazione del predetto fabbricato a scopi alberghieri (come preesistenti) o, al più, a destinazione residenziale (così come per la zona B);
- che, ancora, l'area dell'ex Romagnoli, in quanto caratterizzata da terreno di riporto, sulle fonti del Torrente Scarafone, è stata espressamente e formalmente ritenuta scadente con delibera CC n. 20/99, dal che consegue, per espressa dichiarazione fattane all'interno dei

citati studi geologici come approvati dal Consiglio comunale, la sconsigliabilità di interventi edificatori, tanto più se massicci;

- che, pertanto, le evidenti quanto inequivocabili e formali ragioni idrogeologiche, nonché le vigenti prescrizioni urbanistiche, non rendono attuabile nonché consigliabile l'intervento edificatorio oggetto di programmazione da parte della Regione, in assenza di una modifica delle scelte urbanistiche vigenti nel Comune di Campobasso ed in assenza di eventuali ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del sito;
- che, dunque, la procedura in questione può risultare inattuabile nel caso in cui il consiglio comunale di Campobasso, competente ai fini dell'approvazione della variante nonché ai fini dell'adozione del piano attuativo, non faccia propria tale incauta scelta così come condotta da organi esecutivi o monocratici regionali e comunali (sindaco e presidente della giunta) in assenza di una previa verifica tecnica ed in assenza di una previa obbligatoria variante urbanistica;
- che pertanto la procedura in atto può comportare, in ragione di predetti concreti rischi di inattuabilità dell'intervento, inutili quanto dispendiosi esborsi da parte degli enti interessati, con conseguente inequivocabile pregiudizio di ordine erariale, tanto più in considerazione, da un lato, dell'evidente contrarietà all'attuazione dei citati interventi da parte della collettività, come risulta da molteplici iniziative attuate in tal senso da associazioni civiche, dall'altro della lesione dei diritti ed interessi dei cittadini ad interagire all'interno della citata procedura di variante e/o di formazione del piano attuativo mediante osservazioni o ulteriori proposte;
- che tale *modus operandi* e/o *procedendi* delle amministrazioni denota, così come per il passato (v. vicenda Turbogas) ed ancora una volta, la volontà e la scelta, di organi monocratici non competenti, di preconstituire situazioni di vincolo riguardo a scelte di ben più ampio respiro istituzionalmente demandate ad altri organi collegiali illegittimamente estromessi da tali procedure, incluso il Consiglio regionale, di cui i sottoscritti sono componenti, ai fini dell'approvazione delle varianti al PRG;
- che, peraltro, la procedura di gara in questione si configura –inspiegabilmente ed oltremodo- formale, considerato che sotto il profilo sostanziale la stessa sembrerebbe preordinata alla scelta e selezione di aree probabilmente già individuate nel Protocollo attuativo del luglio 2008 citato in DGR n. 1186/2008 (ed in virtù del fatto che la Regione ha già proceduto all'acquisto di altri immobili ubicati nel centro cittadino), con conseguente inutilità sia della procedura che degli ulteriori costi connessi alle spese di pubblicazione dei bandi, della nomina delle commissioni ecc. ecc.

Tutto ciò visto, rilevato e considerato

CHIEDONO

Che il provvedimento di cui in oggetto venga annullato in via di autotutela per consentire gli approfondimenti necessari in punto di diritto, nonché per consentire, nel pieno rispetto delle funzioni e dei ruoli istituzionali di ciascuno, che il diritto dei consiglieri regionali firmatari della mozione venga rispettato antepoendo la discussione della mozione per la revoca delle stesse deliberazioni ben prima che vengano adottati i provvedimenti di attuazione di competenza dirigenziale.

Massimo Romano

Michele Petrarola